

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1116 del 05/03/2018
Oggetto	CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE PER USO ZOOTECNICO, IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) LOC. SAN ROMANO IN SUBENTRO DELLA RISORSA FCA448. RICHIEDENTE: VIGNALI MAURO. PRATICA FCPPA2631
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1180 del 05/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE PER USO ZOOTECNICO, IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) LOC. SAN ROMANO IN SUBENTRO DELLA RISORSA FCA448**  
**RICHIEDENTE: VIGNALI MAURO**  
**PRATICA FCPA2631**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti

elettrici”;

- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- a deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;

**PREMESSO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli n. 19122 del 28/12/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Mercato Saraceno (FC) ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della LR 7 del 14 aprile 2004, con cui è stata assentita la concessione preferenziale FCPPA2631 al Sig. Farneti Alfiero – codice fiscale: FRNLFR60T06F139I -, per un volume annuo massimo di prelievo di 5400 mc, ad uso zootecnico con scadenza al 31/12/2005;

**CONSIDERATO** che, come risulta dalla documentazione conservata agli atti del Servizio, l'utilizzo dell'acqua è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio ed occorre quindi procedere al recupero degli indennizzi risarcitori per l'occupazione dell'area con decorrenza dall'anno 2006;

**VISTA:**

1. la domanda presentata in data 14/11/2014 prot. n. PG.2014.0430542 del 14/11/2014 con la quale Vignali Mauro - codice fiscale: VGNMRA55P04I310Z P.iva 02564770408, residente a Cesena (FC) in località Borello in via Calatafini n. 30, ha chiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico, per subentro nell'attività della ditta Farneti Alfiero mediante l'utilizzo di un pozzo in località San Romano del Comune di Mercato Saraceno (FC);
2. la documentazione presentata a corredo della domanda da cui risulta che:
  - il prelievo avviene mediante un pozzo avente una profondità di m. 8 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 1 Kw e portata massima e portata media di 0,5 l/s ;
  - l'autorizzazione all'utilizzo del manufatto del signor Farneti Alfiero in qualità di proprietario del terreno;

- la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/annui 500 circa;
- la corretta ubicazione catastale del manufatto di prelievo di acqua pubblica sotterranea l'ulteriore di cui alla documentazione integrativa assunta al protocollo PGFC/2016/15331 del 19/10/2016;

**PRESO ATTO** che ha versato:

3. in data 14/10/2016 l'importo pari ad € 98,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
4. il deposito cauzionale di € **250,00** con bonifico bancario in data 28/02/2018 ai sensi dall'art.8 L.R. 2/2015;
5. in data 11/11/2016 l'importo pari ad € 163,50 quale indennizzo per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico per l'anno 2016;
6. in data 30/11/2016 l'importo pari ad € 1.509,50 quale indennizzo per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico dall'anno 2006 all'anno 2015;
7. in data 28/02/2018 con bonifico bancario il canone anno 2017 pari a € **161,16** e il canone anno 2018 pari a € **162,45**;

**DATO ATTO** che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

8. le opere di prelievo sono ubicate in Comune di Mercato Saraceno (FC) in località San Romano su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 40 mappale n. 168 (risorsa FCA448);
9. il pozzo esistente (risorsa FCA448) ha profondità m 8 e diametro 1000 mm;
10. la quantità d'acqua necessaria per l'uso zootecnico è pari a circa mc/annui 500;
11. non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
12. la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**CONSIDERATO** che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all'art.36 del Regolamento Regionale n. 41/2001 e alle disposizioni in materia di rinnovi di concessioni preferenziali;

**PRESO ATTO** della nota n. 840 del 23/12/2014 assunta a protocollo col n. PG,2015.6319 del 09/01/2015 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli giudica il prelievo ammissibile senza prescrizioni;

**CONSIDERATO** che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso zootecnico di cui all'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

**DATO ATTO** che la Posizione Organizzativa Gestione Tecnico-Amministrativa delle Aree del Demanio Idrico e delle Risorse Idriche Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena ha avviato il procedimento istruttorio con la responsabilità del procedimento fino al 28/04/2017;

**SU PROPOSTA** del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a **Vignali Mauro** - codice fiscale: VGNMRA55P04I310Z P.iva 02564770408 - la **concessione** a derivare acqua pubblica sotterranea dal pozzo codice risorsa FCA448 del comune di Mercato Saraceno (FC), località San Romano, ad uso zootecnico fatti salvi i diritti dei terzi, distinto nel NCT dello stesso comune al FG. 40 mapp. 168. **Pratica FCPPA2631**;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 0,5 e a un volume complessivo annuo di mc. 500 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2021**;
4. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento. Il deposito di € 250,00 verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in € 161,16, dando atto che tale canone dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
6. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2018 in € 162,45, dando atto che tale canone dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
7. di stabilire che i canoni per gli anni successivi devono essere pagati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

### DI STABILIRE che:

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  1. per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  2. per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  3. per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)\***

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**  
**Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena**

---

**DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso zootecnico con procedura semplificata, richiesta dalla Azienda Agricola Vignali Mauro - codice fiscale: VGNMRA55P04I310Z P.iva 02564770408- Procedimento n. FCPA2631.**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avviene mediante pozzo esistente (risorsa FCA448), avente le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 1000
- profondità m 8;
- tubo di mandata diametro mm. 33
- portata della pompa l/s 0,5
- potenza della pompa Kw 1.

Il prelievo è ubicato nel Comune di Mercato Saraceno (FC) località San Romano su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.40 mapp. n.168, coordinate geografiche: UTM\*32: X= 749.575, Y= 876.917.

La risorsa derivata è utilizzata per uso zootecnico per allevamento di suini.

**ART. 2**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima complessiva di prelievo l/s 0,5;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 500.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART. 3**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,

- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 4**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione

del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6**

#### **DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 7**

#### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2021**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

#### **ART. 8**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**